



# **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

**(ai sensi della L.190/2012 e del PNA- Piano Nazionale  
Anticorruzione)**

**2023-2024-2025**

## **Indice**

1. Introduzione.
2. Principi operativi.
3. Linee generali.
4. Obiettivi.
  - 4.1 Destinatari.
  - 4.2 Obbligatorietà.
5. Quadro normativo.
  - 5.1 I reati.
6. Fondazione Teatro della Toscana, obiettivi e attività.
7. Il responsabile per la prevenzione e la corruzione.
8. Elaborazione del P.T.P.C.
  - 8.1 Analisi Preliminare.
  - 8.2 Analisi rischio aree.
  - 8.3 Misure di contrasto.
  - 8.4 Misure di trasparenza.
  - 8.5 Il Whistleblowing.
9. Misure e Principi Generali.
10. Le Misure adottate dalla Fondazione.

## 1. INTRODUZIONE

L'art. 1, comma 5, della L. n. 190/12 prevede che *le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio*. Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che l'organo di indirizzo politico, adotta il *piano triennale di prevenzione della corruzione*, curandone la trasmissione al D.F.P. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. **Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione** rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo", articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, che è finalizzato a formulare un diagramma di prevenzione del fenomeno corruttivo. Il Soggetto si impegna a delineare un programma di attività a fronte di una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nel conoscere più da vicino l'organizzazione, regole e prassi di funzionamento sì da scindere i processi maggiormente esposti a fenomeni di corruzione da quelli minormente interessati. Si va ad identificare i processi esecutivi ed a valutarne la potenzialità in termini di rischio. Si cerca di evidenziare i settori suscettibili di una *possibile esposizione* al fine di ridurre frequenza e impatto. Questo deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. A mezzo dell'adozione del P.T.P.C., l'Amministrazione è tenuta ad attivare azioni ponderate e coerenti, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Questo implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio percepito. Il P.T.P.C. quindi è un programma che va ad individuare *aree di rischio* e dei *rischi specifici*, delle *misure da implementare* per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei *responsabili* per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il P.T.P.C è uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione. La mappatura delle *aree di rischio* consentirà di circoscrivere aree maggiormente sensibili che necessitano quindi un presidio maggiore. Rispetto a tali aree il P.T.P.C. deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione. Ai fini di una effettiva e piena comprensione del presente piano, si identificano i seguenti elementi

- Per "**rischio**" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.
- Per "**evento**" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione. Tuttavia, l'esperienza internazionale e nazionale mostrano che vi sono delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente

tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte. Quindi, la L. n. 190 del 2012 ha già individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Suddette aree sono elencate nell'art. 1, comma 16, e si riferiscono ai procedimenti di:

a) **autorizzazione o concessione;**

b) **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;

c) **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari**, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) **concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera** di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

I suddetti *procedimenti* corrispondono alle seguenti aree di rischio:

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

In ogni caso, superata la fase di prima applicazione, in sede di elaborazione dell'aggiornamento del P.T.P.C., le amministrazioni dovranno includere nel P.T.P.C. *tutte le aree di rischio relative alla propria attività* che scaturiscono dal processo di valutazione del rischio. In accordo con quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), approvato dall'Autorità Anticorruzione.

“Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale *"sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali"*. Tuttavia, *"per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/ società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della*

*corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.”*

## 2. PRINCIPI OPERATIVI

In via generale, nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

- ❖ principi strategici
- ❖ principi metodologici
- ❖ principi finalistici.

Tra i principi strategici, si ricordano:

- **Coinvolgimento dell'organo di indirizzo.** L'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire alla prevenzione anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al R.P.C.T.
- **Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio.** La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il R.P.C.T. ma l'intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una *responsabilizzazione diffusa* e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate.
- **Collaborazione tra amministrazioni.** La collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. *Occorre comunque evitare la trasposizione "acritica" di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto.*

Tra i principi metodologici ricordiamo:

- **Prevalenza della sostanza sulla forma** Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, *ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.*
- **Gradualità** Le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto.

- **Selettività** Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.
- **Integrazione** La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance.
- **Miglioramento e apprendimento continuo** La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Tra i principi finalistici si ricorda:

- **Effettività** La gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.
- **Orizzonte del valore pubblico** La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche 20 amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

### 3. LINEE GENERALI

Sulle linee del Piano Nazionale Anticorruzione, il presente documento “*al fine di realizzare un'azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono attività amministrative, anche strumentali*”, tenendo in considerazione il rischio dei fenomeni corruttivi, presenta i seguenti contenuti minimi:

- Individuazione delle **aree a maggior rischio di corruzione**, e valutazione del **diverso livello di esposizione** degli uffici al rischio di corruzione, individuando quelli nell'ambito dei quali è più elevato il rischio stesso in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni svolte dalla fondazione;
- Previsione della **programmazione della formazione**, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;

- Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- Individuazione di modalità di *gestione delle risorse umane e finanziarie* idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti e collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni e attività amministrative;
- Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli;
- Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

#### **4 . OBIETTIVI**

La *ratio* sottesa alla disciplina di cui alla L. 190 del 2012 è quella di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive, e quindi:

- rafforzare le prassi a presidio dell'integrità;
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- evitare comportamenti devianti;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione
- promozione dell'integrità in tutti i processi.

Il perseguimento di tali obiettivi richiede una rigorosa analisi e gestione del rischio, onde misurare e stimare i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi di un'organizzazione. L'applicazione del P.T.P.C. si propone, in accordo con il Codice Etico e di Comportamento, di rafforzare i principi di legalità, imparzialità, onestà e correttezza ai quali devono necessariamente fare riferimento tutti i soggetti coinvolti al fine di favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Fondazione.

##### **4.1 Destinatari**

Il presente piano è rivolto a tutto il personale dipendente a vario titolo (contratto a tempo indeterminato, determinato e flessibile) della Fondazione nonché ai beneficiari, consulenti e *stakeholders* in genere, nella misura in cui essi siano coinvolti nello svolgimento dell'attività della Fondazione. Più nello specifico:

- **Titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice.** Deve essere assicurato un pieno coinvolgimento dei titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, qualora a questi ultimi, in particolare, non sia stato affidato il ruolo di R.P.C.T.
- **Responsabili degli uffici,** che devono partecipare, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi. Si rammenta che l'art. 1, co. 9, l. 190/2012, prevede alla lettera a), che il P.T.P.C.T individui le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, co. 1, lett. a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Dispone, inoltre, alla successiva lettera c) obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.
- **Dipendenti.** Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione. A tal riguardo si rammenta che l'art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14). Per questo è anche necessario evidenziare nel PTPCT l'obbligo che i dirigenti hanno di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi all'art. 55-sexies, co. 3, del d.lgs. 165/200113.
- **Stakeholders.** Ai fini della predisposizione del PTPCT si raccomanda alle amministrazioni di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del P.T.P.C.T., anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.

#### 4.2 Obbligatorietà

A tutti i soggetti individuati dal paragrafo 4.1 è fatto obbligo la diligente e minuziosa osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Piano, *“la violazione delle misure previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”* (Art.1, comma 1, L. n.190). Si ricorda inoltre che 'art. 1, comma 33, L.n.190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'art 1, comma 1 del d.lgs. n.189 del 2009,
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d. lgs n.165 del 2001,
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.



## 5. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 2 settembre 2013
- Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera del 13 novembre 2019
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Circolare n.1 del 25/11/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
- Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Legge 28 giugno 2012, n. 110 Ratifica ed esecuzione delle Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;
- D.L. 18-10-2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", Art. 34-bis. "Autorità nazionale anticorruzione";
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione) adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4) firmata dallo Stato italiano Il 9 dicembre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedure penale.";
- Decreto Legislativo denominato "Testo unico sulla privacy' n. 196 del 30 giugno 2003

È qui opportuno illustrare che la legge n. 190 del 2012 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*), entrata in vigore il 28.11.2012, è costituita da due soli articoli, di cui il primo conta 83 commi, mentre il secondo contiene la clausola di invarianza della spesa. La norma, di portata rilevante, contiene prescrizioni che incidono profondamente nel merito dell'azione amministrativa e, conseguentemente, nelle responsabilità dirigenziali e dei dipendenti pubblici e ovviamente nell'attività di gestione di Enti quali la Fondazione, sia perché impone degli adempimenti che debbono essere assolti inderogabilmente. Si è giunti alla emanazione della legge 192/2012 dopo l'ampio studio effettuato sul fenomeno "corruzione" dalla Commissione per lo studio e rielaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione" istituita il 23 dicembre 2011 dal Ministro della Funzione Pubblica" che, soffermandosi sull'analisi delle cause della corruzione nella P.A., ne ha individuate due tipologie: una **economica** e una **socio-culturale**. La corruzione è stata, quindi, esaminata nei suoi molteplici fattori scatenanti, tra i quali l'esercizio di poteri discrezionali, la mancanza di trasparenza o di responsabilizzazione. Non si può reprimere il fenomeno corruttivo se non agendo sull'integrità morale dei funzionari pubblici attraverso codici etici, discipline delle varie incompatibilità, formazione, garanzia di trasparenza dell'azione amministrativa e soprattutto efficacia del Sistema di Controllo Interno (SCI) alla guisa di quanto accade nel privato in tema di controllo del management. La legge 190/2012 va ad equiparare le misure di contrasto alla corruzione nell'ordinamento giuridico italiano a quelle sovranazionali

introdotte dalla Convenzione ONU di Merida e dalla Convenzione di Strasburgo, tenendo presente le critiche le raccomandazioni formulate all'Italia dai Gruppi di lavoro in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa, che monitorano la conformità agli standard internazionali della normative interne di contrasto alla corruzione. Si rammenta inoltre che l'Italia con la legge n. 300/ 2000 aveva ratificato la Convenzione OCSE del 13 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Come anche con la legge n. 116/2009 si è pervenuti alla ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, e alla predisposizione delle norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedure penale. Questa Convenzione prevede che ciascuno Stato elabori e applichi misure di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; ne valuti periodicamente l'adeguatezza e collabori con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali e internazionali per la promozione e messa a punto delle pratiche anticorruzione. Inoltre ciascuno Stato deve individuare uno o più organi coll'incarico di prevenire la corruzione nonché di supervisionare l'applicazione delle misure individuate per prevenire il fenomeno e di accrescere e diffondere le conoscenze della legalità. Nella medesima direzione indicate dall'ONU vanno le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (Groupe d' états Con tre la Corruption) e l'Unione Europea dedicano alla lotta alla corruzione. L'emanazione della legge n. 19012012 si inserisce, dunque, in questo contesto sovranazionale di attenzione al fenomeno corruttivo, alle sue cause, alle misure di prevenzione, al monitoraggio della conformità degli Stati membri agli standard anticorruzione e all'individuazione delle carenze nelle politiche nazionali. **Sempre in questo contesto il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.** Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contra la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I c.p., ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, *venga in evidenza un malfunzionamento (rectius illegalità) a cause dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.*

## 5.1 I REATI

Al fine di individuare i delitti che potrebbero interessare i processi e le attività della Fondazione, occorre considerare quanto previsto dagli artt. 318 e ss. del Codice Penale.

- **Art. 318 c.p., (Corruzione per un atto d'ufficio)** *Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno e della multa fino a lire tremila.*
- **Art. 319 c.p., (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)** *Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne*

*accetta la promessa, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila. La pena e' aumentata, se dal fatto deriva: 1° il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale; 2° il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire venticinquemila, se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. Si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una sentenza di condanna alla pena di morte. Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilita', per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire mille a diecimila.*

- **Art. 319-bis. (Circostanze aggravanti).** *La pena e' aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*
- **Art. 319 ter cp. (Corruzione in atti giudiziari)** *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*
- **Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*
- **Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)** *Le disposizioni dell'articolo 318 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. Le disposizioni della prima e dell'ultima parte dell'articolo precedente si applicano a qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*
- **Art. 321 c.p., (Pene per il corruttore)** *Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.a. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi da o promette al pubblica ufficiale o all' incaricato di un pubblico servizio II denaro o altra utilità.*
- **Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)** *Chiunque offre o promette denaro od altra utilita', come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o servizio, soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a fare un atto*

*contrario ai propri doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

- **Art. 322-bis c.p.** *(Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi)).*
- **Art. 2635 del Codice Civile (Corruzione tra privati):** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Diversi dalla corruzione sono i reati di:*
- **Art. 317 c.p. (Concussione):** *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

- **art. 317-bis (Pene Accessorie):** *La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323 bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323 bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.*
- **Art. 32-quinquies** (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego): *Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica,*
- **Art. 346-bis (Traffico di Influenze Illecite):** *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena e' diminuita).*
- **Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)** *Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire cinquecento a diecimila.*
- **Art. 328 c.p. (Rifiuto od omissione di atti d'ufficio):** *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila. Se il pubblico ufficiale e' un giudice o un funzionario del pubblico ministero, vi e' omissione, rifiuto o ritardo, quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile.*
- **Art. 25 del D. Lgs. 231/2001 s.m.i. (Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità):** **1.** *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*  
*5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

Relativamente al fenomeno corruttivo, il PNA 2019 precisa che i comportamenti di tipo corruttivo possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come "corruzione politica" o "corruzione amministrativa" valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione

## **6. FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA, OBIETTIVI E ATTIVITA'.**

Dopo lo scioglimento nel 2010 dell'Ente Teatrale Italiano, la proprietà del Teatro della Pergola passò nel 2011 al Comune di Firenze che nel mese di settembre dette vita con l'Ente Cassa di Risparmio ora Fondazione CR Firenze, alla Fondazione Teatro della Pergola, sotto la Direzione generale di Marco Giorgetti. La Fondazione da subito ha impostato un lavoro di rinnovamento e di ricerca di una proposta teatrale e gestionale non consueta sulle fondamenta della grande eredità storica della Pergola, il primo teatro all'italiana mai edificato. Dopo le prime tre stagioni di programmazione, che vedono un pubblico crescente e alcuni interessanti esperimenti produttivi, la riforma del settore prosa impostata dal Ministero pone la Fondazione dinanzi a nuovi obiettivi. Nel gennaio 2015, tramite la confluenza delle attività teatrali della Fondazione Pontedera Teatro all'interno della Fondazione del Teatro della Pergola, quest'ultima si dà un nome e

un'organizzazione nuovi, *Teatro della Toscana*, e presenta la domanda per il riconoscimento del titolo di Teatro Nazionale, il più elevato tra quelli presenti nella riforma. L'esito positivo della valutazione della commissione fa sì che dal febbraio 2015 il Teatro della Toscana diventi Teatro Nazionale. La Fondazione Teatro della Toscana, persegue l'obiettivo "*di armonizzare la tradizione della Toscana con la contemporaneità di Pontedera*", e, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, persegue i seguenti **obiettivi**:

- mantenere, tutelare e valorizzare il patrimonio monumentale, storico e culturale che il teatro "La Pergola" di Firenze ha costruito ed espresso nel corso della sua storia fin dall'anno della fondazione (1652) in ogni settore ed ambito delle discipline dello spettacolo dal vivo;
- creare un Centro Internazionale di Cultura Teatrale che possa coniugare attività di formazione, attività di valorizzazione delle lingue nazionali ed attività di Archivio, sia bibliografico che audiovisivo.

La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo e in alcun modo tassativo, le seguenti **attività**:

- a) gestione del Teatro della Pergola e degli eventuali ulteriori impianti e strutture in disponibilità;
- b) programmazione di stagioni teatrali attraverso la realizzazione, produzione e/o distribuzione di spettacoli ed eventi in proprio od in collaborazione con altri teatri, enti o istituzioni, anche con la realizzazione di un sistema di relazioni stabili con soggetti operanti nel settore teatrale, dello spettacolo, della cultura, dell'arte e del turismo culturale;
- c) gestione e manutenzione dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio delle sue attività di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- d) ideazione, progettazione e realizzazione di spettacoli, eventi, mostre ed iniziative artistiche e culturali
- e) formazione nel campo dello spettacolo dal vivo di carattere interdisciplinare anche con esiti produttivi;
- f) gestione, conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico e documentario a qualsiasi titolo afferente alla Fondazione;
- g) promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali, nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche attività di tipo editoriale;
- h) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche e consulenze.

La Fondazione può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali. Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l'altro:

- a) partecipare, anche in veste di fondatore, ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di analoghe finalità;

b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano attività strumentali e/o accessorie al perseguimento degli scopi statutari;

c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

d) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

e) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

f) promuovere o svolgere ogni altra attività, anche di tipo commerciale, idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

## **7. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione**

La legge 190/2012 prevede che l'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1, co. 8), ma spetta ad un Responsabile appositamente nominato. Le modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1, lett. g) hanno confermato tanto, la predisposizione del PTPCT deve essere un'attività endogena, elaborata da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché si presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali e quindi dei relativi profili di rischio, sia perché è finalizzato all'individuazione delle misure di prevenzione che più afferiscono alla fisionomia dell'ente. Ai sensi dell'art 1 comma 7 della L.190/12 la Fondazione è tenuta a nominare un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che è tenuto a predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della medesima L.190/12. L'incarico di RPCT deve essere assegnato, con particolare attenzione ad evitare situazioni di conflitto di interesse, ad un Dirigente interno dell'Ente, escludendo quindi l'elaborazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione da parte di soggetti esterni all'organizzazione. La Fondazione ha rinnovato la nomina già operata nel PTPC 2020/2022, il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** è il Dott. Carlo Calabretta, dirigente della Fondazione. Sarà suo onere:

- predisporre il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- verificare l'efficace attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e la sua idoneità proponendo la modifica dello stesso in caso di mutamenti nell'organizzazione ovvero nell'attività della Fondazione;
- proporre i contenuti minimi del programma di formazione e collaborare nell'individuazione del personale da formare maggiormente esposto al rischio di commissione di reati;



- curare la diffusione e la conoscenza del Codice Etico della Fondazione;
- riferire annualmente sull'attività al Cda, in tutti i casi in cui questo lo richieda o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga opportuno.

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione individua inoltre i *Referenti* della Fondazione chiamati a provvedere, ciascuno per i propri Uffici, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all'adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi. Dall'altro canto, l'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia. Il ruolo dell'Organo di indirizzo si sostanzia anche nell'individuazione e continuo monitoraggio degli obiettivi strategici:

- realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti;
- la responsabilizzazione dei Referenti;
- la tutela della sicurezza delle informazioni e dei processi telematici.

L'attuale normativa non prevede specifiche responsabilità in capo ai componenti degli organi di indirizzo sulla qualità delle misure del PTPCT. Essi possono essere chiamati a rispondere solo in caso di mancata adozione del PTPCT ai sensi dell'art. 19, co. 5, lett. b) d.l. 90/2014. Per omessa adozione si intende tutto quanto evidenziato dall'Autorità nell'art. 1, lett. g) del Regolamento del 9 settembre 2014 «in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento», cui si rinvia.

## **8. ELABORAZIONE DEL P.T.P.C**

La predisposizione del Piano è articolata in tre fasi

- 1) Analisi preliminare: individuazione delle aree di rischio
- 2) Analisi Rischio Aree
- 3) Misure di Contrasto

### **8.1 Analisi preliminare**

Nella prima fase, quella 'preliminare', si è proceduto ad individuare le possibili **aree di rischio**, ovverosia quei settori di attività in cui si registra una maggiore possibilità di riscontrare condotte di reato. Tale operazione ha interessato sia i procedimenti e le attività interni, (si pensi alla corruzione di organi aziendali, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori), sia i procedimenti esterni (corruzione di altri soggetti da parte dei vertici e rappresentanti aziendali). A tal riguardo, l'individuazione preliminare delle aree di rischio è stata posta in essere in prima battuta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, e, in seconda istanza dai responsabili degli uffici della Fondazione. A questo proposito si segnalano le definizioni di:

- **Rischio** come *"l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'Interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alto possibilità che si verifichi un dato evento."*
- **Evento** come *"verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente."*

Merita ribadire in questa sede che il concetto di ‘corruzione’ cui ivi si fa riferimento, tende ad assumere un’accezione ampia. Rientra nel concetto di ‘corruzione’ tutte quelle attività in cui si riscontri un abuso del potere affidato, abuso che viene compiuto allo scopo di ottenere vantaggi privati. Pertanto, i processi e le attività che assumono qui rilevanza, sono molteplici, in quanto non comprendono esclusivamente la pletera dei delitti contro la pubblica amministrazione( si pensi alle fattispecie di cui agli artt. 318,319 e 319 ter c.p. e l’intera gamma dei delitti disciplinati nel Titolo II, Capo I, del c.p.) ma anche situazioni in cui (a prescindere dalla rilevanza penale) *“venga in evidenza il malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso rimanga a livello di tentativo”*. Avvalendosi di quanto previsto dal PNA e dalla L. n. 190/2012 rispettivamente alla individuazione delle comuni aree di rischio, si è provveduto a definire un quadro generale dei processi della Fondazione. Per **processo** si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno dell’amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un amministrazione può esso solo condurre al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, grazie al concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

	AREA	PROCESSI A RISCHIO
1	AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione della fatturazione elettronica e/o analogica</li> <li>▪ rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall’Unione Europea.</li> <li>▪ Gestione degli incassi, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito</li> <li>▪ Accensione mutui</li> </ul>
2	CONTRATTI e APPALTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acquisto di beni, servizi e forniture su mercato elettronico MEPA</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sottoscrizione ed esecuzione di contratti ex D. Lgs. 50/2016</li> <li>▪ Affidamenti diretti</li> <li>▪ Procedure sottosoglia</li> <li>▪ Acquisizione di preventivi e vaglio del mercato</li> <li>▪ Rapporti con operatori economici</li> </ul>
3	BIGLIETTERIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione cassa</li> <li>▪ Gestione ospitalità e omaggi</li> <li>▪ Eventuali accrediti</li> <li>▪ Abbonamenti</li> </ul>
4	COMUNICAZIONE PROMOZIONE E MARKETING	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sponsorizzazione, partnership e rapporti commerciali con soggetti privati</li> <li>▪ Attività promozionali e pubblicitarie</li> </ul>
5	PRODUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione della produzione teatrale</li> <li>▪ Gestione del contributo FUS</li> <li>▪ Gestione delle ospitalità di spettacoli teatrali</li> <li>▪ Gestione dei contratti con gli artisti</li> <li>▪ Rapporti con Compagnie, montaggio/smontaggio, facchinaggio</li> </ul>
6	RISORSE UMANE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezione ed assunzione del personale</li> <li>▪ Gestione, sviluppo e formazione del personale</li> <li>▪ Gestione dei rimborsi spese, trasferte e spese di rappresentanza</li> </ul>
7	RAPPORTI CON LA P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici</li> <li>▪ Pubblicazione dati</li> <li>▪ Adempimenti</li> </ul>

## 8.2 Analisi Rischio Aree

Nella seconda fase si è passati ad analizzare in maniera puntuale le *aree e le attività di rischio* della Fondazione Teatro Toscana, gli eventuali *reati*, gli *ipotetici scenari di commissione dei reati* e la *valutazione del rischio*.

POSSIBILI SCENARI CORRUTTIVI				
	AREA	ATTIVITA'	DESCRIZIONE SCENARIO	REATI
1	AMMINISTRAZIONE	Fatturazione /rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'unione Europea.	<p>Corruzione/concussione di soggetti pubblici al fine di indurre, ad esempio il funzionario ad omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero a compiere un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.</p> <p>Utilizzazione o presentazione, ai presenti uffici dell'Ente erogatore di rendiconti falsi ovvero omissione di informazioni dovute con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione.</p> <p>Alterata fatturazione/rendicontazione strumentale ad una destinazione dell'erogazione diversa da quella per la quale è stata concessa, anche in concorso con altri(malversazione)</p>	<p><b>Art 316 bis c.p</b> malversazione</p> <p><b>Art 316 ter c.p.</b> indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni</p> <p><b>Art 317, 319 bis, 319 quater, 322 bis c.p</b></p> <p>Concussione corruzione istigazione alla corruzione e induzione a dare o promettere utilità</p>
		Gestione degli acquisti di beni, lavori e servizi	<p>Il processo in oggetto può essere ritenuto strumentale alla commissione dei reati di corruzione. Nello specifico:</p> <p>Impropria gestione dell'elenco fornitori per procurare un</p>	<p><b>Art. 318 c.p.</b> Corruzione per l'esercizio della funzione;</p> <p><b>Art. 319 c.p.</b> Corruzione per un</p>

			<p>ingiusto vantaggio o arrecare un danno a terzi.</p> <p>Mancato compimento di atti di ufficio e mancata motivazione dell'omissione a fronte di richiesta.</p> <p>Farsi corrompere per favorire l'inserimento in elenco di taluni operatori economici.</p> <p>Selezione di fornitori collegati o graditi alla P.A.</p>	<p>atto contrario ai doveri d'ufficio;</p> <p><b>Art. 320 c.p.</b> Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;</p> <p><b>Art. 319 quater c.p.</b> Indebita induzione a dare promettere utilità ;</p> <p><b>Art. 323 c.p.</b> Abuso d'ufficio</p> <p><b>Art. 328 c.p.</b> Rifiuto di atti d'ufficio/Omission e</p>
--	--	--	---	---

		Gestione degli incassi, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito	<p>Pagamento improprio, non dovuto, alterato, non supportato dalle dovute certificazioni, strumentale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-creazione di fondi neri a scopi corruttivi</li> <li>-conferimento di utilità o agevolazioni a soggetti vicini alla P.A</li> <li>-impropria rendicontazione verso Committenti Pubblici</li> <li>- Incasso non dovuto, alterato, non motivato, non corrispondente ai relativi giustificativi</li> <li>-fatturazione fittizia</li> <li>-illecita appropriazione di denaro</li> <li>- abuso di ufficio per non corretta o alterata regolarizzazione dei pagamenti</li> <li>-omesso o non motivato ritardo nei pagamenti</li> <li>-possibilità di far confluire parte del patrimonio della Fondazione in fondi privati</li> </ul>	<b>Art. 2635 c.c.</b> corruzione tra privati.
2	<b>APPALTI</b>	Contratti e appalti	<p>Il processo di gestione degli appalti può essere ritenuto strumentale ai reati di corruzione, poiché può essere utilizzato per la creazione di “fondi neri” o la predisposizione di riserve finanziarie occulte. Tali riserve potrebbero essere finalizzate a provviste per la corruzione di pubblici ufficiali o apicali di altre società.</p>	<p><b>Art 318 c.p.</b> corruzione per l’esercizio delle funzioni</p> <p><b>Art 319 c.p.</b> corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</p> <p><b>Art 320 c.p.</b> corruzione di persona incaricata</p>

			<p>di un pubblico servizio</p> <p><b>Art. 319 quater</b> indebita induzione a dare o promettere utilità</p> <p><b>Art 323 c.p.</b> abuso d'ufficio</p>
--	--	--	--

POSSIBILI SCENARI CORRUTTIVI				
	AREA	ATTIVITA'	DESCRIZIONE SCENARIO	REATI
3	<b>BIGLIETTERIA</b>	Gestione della cassa	<p>-Incasso non dovuto, alterato, non motivato, non corrispondente ai relativi giustificativi</p> <p>-illecita appropriazione, anche momentanea di denaro</p> <p>-terzo che ottiene un illecito vantaggio da parte di un dipendente della Fondazione in relazione all'assegnazione di prezzi speciali a terzi a fronte di un vantaggio personale</p> <p>-mancato compimento di atti di ufficio e mancata motivazione dell'omissione a fronte di richiesta, nella gestione della cassa</p>	<p><b>Art. 318 c.p.</b> corruzione per l'esercizio delle funzioni</p> <p><b>Art. 319 c.p.</b> corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <p><b>Art 320 c.p.</b> corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p> <p><b>Art. 319 quater c.p.</b> indebita induzione a dare o promettere utilità</p> <p><b>Art. 323 c.p.</b> abuso d'ufficio</p>

POSSIBILI SCENARI CORRUTTIVI				
	AREA	ATTIVITA'	DESCRIZIONE SCENARIO	REATI
4	<b>COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING</b>	Sponsorizzazioni, partnership e rapporti commerciali con soggetti privati	-Abuso di ufficio al fine di consentire un ingiusto guadagno a controparti commerciali  -corruzione/concussione di soggetti pubblici al fine di ottenere condizioni favorevoli nelle fasi di negoziazione, esecuzione e verifica del contratto	<b>Art. 323 c.p.</b> abuso d'ufficio  <b>Art. 317,319 bis, 319 quater, 322 bis c.p.</b>  Concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e induzione a dare o promettere utilità
		-attività promozionali e pubblicitarie	La Fondazione, attraverso inviti promozionali corrompa funzionari pubblici per ottenere dei vantaggi o altre utilità	<b>Art. 318 c.p.</b> corruzione per l'esercizio delle funzioni  <b>Art. 319 c.p.</b> corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio  <b>Art. 320 c.p.</b> corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio  <b>Art. 319 quater c.p.</b> indebita induzione a dare o promettere utilità  <b>Art. 323 c.p.</b> abuso d'ufficio

POSSIBILI SCENARI CORRUTTIVI				
	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE SCENARIO	REATI



5	<b>PRODUZIONE</b>	Gestione della ospitalità di spettacoli teatrali	La scelta di una determinata società può essere utilizzata al fine di indurre tale soggetto a favorire indebitamente la Fondazione, ad esempio nella concessione di finanziamenti pubblici	<p><b>Art. 318 c.p.</b> corruzione per l'esercizio delle funzioni</p> <p><b>Art. 319 c.p.</b> corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <p><b>Art. 320 c.p.</b> corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p> <p><b>Art. 319 quater c.p.</b> indebita induzione a dare o promettere utilità</p> <p><b>Art. 323 c.p.</b> abuso d'ufficio</p>
		Gestione del contributo FUS	<p>Il processo in oggetto può essere strumentale alla commissione di reati di corruzione:</p> <p>corruzione/concussione di soggetti pubblici al fine di indurre , ad esempio un funzionario ad omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero a compiere un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.</p> <p>-utilizzo o presentazione, anche in concorso con altri, ai competenti uffici dell'ente erogatore, di rendiconti falsi ovvero omissioni di informazioni dovute con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione</p> <p>-alterata fatturazione/rendicontaz</p>	<p><b>Art 316 bis c.p.</b> malversazione</p> <p><b>Art 316 ter c.p.</b> indebita percezioni di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni</p> <p><b>Art 317, 319 bis, 319 quater, 322 bis c.p.</b></p> <p>Concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e induzione a dare o promettere utilità</p>

			ione strumentale ad una destinazione dell'erogazione diversa da quella per la quale è stata concessa , anche in concorso con altri.	
		Gestione della produzione teatrale	La scelta di una determinata società può essere utilizzata al fine di indurre tale soggetto a favorire indebitamente la Fondazione, ad esempio nella concessione di finanziamenti pubblici	<p><b>Art. 318 c.p.</b> corruzione per l'esercizio delle funzioni</p> <p><b>Art. 319 c.p.</b> corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <p><b>Art. 320 c.p.</b> corruzione di persona incaricata di un pubblico</p> <p><b>Art. 319 quater c.p.</b> indebita induzione a dare o promettere utilità</p> <p><b>Art. 323 c.p.</b> abuso d'ufficio</p>
		Gestione dei contratti con artisti	<p>Offerta di denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale, al fine di indurre tale soggetto a favorire indebitamente la società, per esempio nella concessione di finanziamenti pubblici.</p> <p>Nella definizione dei programmi teatrali tale dazione potrebbe configurarsi, mediante la scelta di artisti o figure professionali segnalate o collegate al Pubblico Ufficiale.</p>	<p><b>Art. 318 c.p.</b> corruzione per l'esercizio delle funzioni</p> <p><b>Art. 319 c.p.</b> corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <p><b>Art. 320 c.p.</b> corruzione di persona incaricata di un pubblico</p> <p><b>Art. 319 quater</b> indebita induzione a dare o promettere utilità</p> <p><b>Art. 323 c.p.</b> abuso d'ufficio</p>

POSSIBILI SCENARI CORRUTTIVI

	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE SCENARIO	REATI
6	<b>RISORSE UMANE</b>	Selezione ed assunzione del personale	<p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nella</p> <p>definizione di requisiti personali e di selezione, appositamente finalizzati all'assunzione di un soggetto:</p> <p>1) segnalato o vicino ad un apicale/dipendente della Fondazione stessa;</p> <p>2) segnalato da altri stakeholder della Fondazione;</p> <p>3) che ha dato o promesso denaro od altra utilità al/ai responsabili delle attività.</p> <p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nella nomina di un particolare candidato vicino o suggerito da esponenti della PA.</p>	<p><b>Art. 318 c.p.</b> .Corruzione per l'esercizio della funzione ;</p> <p><b>Art. 319 c.p.</b> Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;</p> <p><b>Art. 320 c.p.</b> Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;</p> <p><b>Art. 319 quater c.p.</b> Indebita induzione a dare o promettere utilità;</p> <p><b>Art. 323 c.p.</b> Abuso d'ufficio.</p>
		Gestione, sviluppo e formazione del personale	<p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può registrarsi nel caso in cui la formazione del personale venga affidata a soggetti legati a figure apicali, pur in assenza dei requisiti professionali indispensabili alla</p>	<p><b>Art. 318 c.p.</b> Corruzione per l'esercizio della funzione;</p> <p><b>Art. 319 c.p.</b> Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;</p> <p><b>Art. 320 c.p.</b> Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;</p> <p><b>Art. 319 quater c.p.</b> Indebita a induzione a dare o promettere utilità;</p>

		<p>svolgimento delle sessioni formative.</p> <p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi qualora ad un figura suggerita da un soggetto apicale o da uno stakeholder vengano riconosciute una posizione contrattuale, una remunerazione, un incentivo non allineate al suo profilo professionale o alle competenze, in cambio di qualche forma di utilità.</p> <p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nell'accordare illegittimamente progressioni di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolar, in quanto:</p> <p>segnalati da o vicino a un soggetto apicale della Fondazione;</p> <p>segnalati da altri stakeholder rilevanti per la Fondazione;</p> <p>hanno dato o promesso denaro o altra utilità al/ai responsabile/i dell'attività;</p> <p>prossimo o segnalato da esponenti della PA.</p> <p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può verificarsi qualora la promozione di una figura segnalata da un esponente della PA avvenga in</p>	<p><b>Art. 323 c.p.</b> Abuso d'ufficio</p>
--	--	--	---

			<p>maniera repentina senza che abbia acquisito/maturato le competenze e/o la <i>seniority</i> necessaria per la posizione per cui è promozione.</p>	
		<p>Gestione di rimborsi spesa, trasferte e spese di trasparenza</p>	<p>La gestione dei rimborsi dovuti al sostenimento di spese per trasferte può essere strumentale alla commissione di fenomeni corruttivi (per creare "fondi neri" da utilizzare a scopi corruttivi) o fraudolenti (rimborso di spese sostenute a titolo personale). Lo scenario è ipotizzabile in astratto attraverso la presentazione di una singola spesa più volte al fine dell'ottenimento di rimborsi multipli.</p>	<p><b>Art. 318 c.p.</b> Corruzione per l'esercizio della funzione; <b>Art. 319 c.p.</b> Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; <b>Art. 320 c.p.</b> Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; <b>Art. 319 quater c.p.</b> Indebita induzione a dare o promettere utilità; <b>Art. 323 c.p.</b> Abuso d'ufficio</p>

POSSIBILI SCENARI CORRUTTIVI				
	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE SCENARIO	REATI
7	<b>RAPPORTI CON LA PA</b>	Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di soggetti pubblici	Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nel caso in cui si condizioni indebitamente	<p><b>Art. 318 c.p.</b> Corruzione per l'esercizio della funzione; <b>Art. 319 c.p.</b> Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; <b>Art. 320 c.p.</b> Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;</p>

			<p>la PA al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compiacenti o l'omissione di misure che comportino sanzioni o il riconoscimento di responsabilità in capo alla Società e/o nel caso in cui si ostacoli lo svolgimento dell'attività di controllo fornendo informazioni e dati alterati o non veritieri ovvero omettendo informazioni e dati rilevanti.</p>	<p><b>Art. 319 quater c.p.</b> Indebita induzione a dare o promettere utilità; <b>Art. 323 c.p.</b> Abuso d'ufficio.</p>
--	--	--	---	--

Si riporta qui la metodologia di calcolo dell'indice di rischio così come prospettata dall'Allegato 5 al PNA 2015.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<p><b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 4 (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale 5</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il</p>

	<p>processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a.          occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)          Fino a circa il 20% 1          Fino a circa il 40% 2          Fino a circa il 60% 3          Fino a circa l'80% 4          Fino a circa il 100% 5</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b>          Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?          No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2          Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p><b>Impatto economico</b>          Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?          No 1          Sì 5</p>
<p><b>Complessità del processo</b>          Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?          No, il processo coinvolge una sola p.a. 1          Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3          Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b>          Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?          No 0          Non ne abbiamo memoria 1          Sì, sulla stampa locale 2          Sì, sulla stampa nazionale 3          Sì, sulla stampa locale e nazionale 4          Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p>
<p><b>Valore economico</b>          Qual è l'impatto economico del processo?          Ha rilevanza esclusivamente interna 1          Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3          Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>          A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?          A livello di addetto 1          A livello di collaboratore o funzionario 2          A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3          A livello di dirigente di ufficio generale 4          A livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b>          Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?          No 1</p>	

Si 5

**NOTE:** (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Per quanto riguarda i parametri:

<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ</b>					
0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile
<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>					
=					
Valore frequenza x valore impatto					

Relativamente al **Rischio** per macro – aree della Fondazione

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice Probabilità (1)
<b>AMMINISTRAZIONE</b>	1	2	3	3	2	2,2
APPALTI CONTRATTI E	3	3	3	3	2	2,8
<b>BIGLIETTERIA</b>	2	3	3	3	2	2,6
COMUNICAZIONE, PROMOZIONE MARKETING E	3	4	2	3	2	2,8
<b>PRODUZIONE</b>	3	3	2	3	2	2,6
RISORSE UMANE	3	3	2	2	1	2,2
RAPPORTI P.A.	2	3	2	3	1	2,2
					<b>TOTALE</b>	<b>2,48</b>

Relativamente all'**Impatto** per macro - attività della Fondazione



	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice Impatto (2)
AMMINISTRAZIONE	3	4	2	2	2,75
APPALTI E CONTRATTI	3	4	2	1	2,5
BIGLIETTERIA	1	2	2	3	2
COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING	1	2	3	3	2,25
PRODUZIONE	3	3	2	3	2,75
RISORSE UMANE	3	2	2	2	2,25
RAPPORTI P.A.	2	3	2	2	2,25
				TOTALE	2,39

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto= 5,92

La situazione riepilogativa per macro-aree della Fondazione in termini di Indice probabilità // Indice impatto e quindi Valutazione complessive del Rischio:

AREA	Indice Probabilità (1)	Indice Impatto (2)	Valutazione complessiva del rischio (1*2)
	Da 1 a 5	Da 1 a 5	Da 1 a 25
AMMINISTRAZIONE	2,2	2,75	6,05
APPALTI E CONTRATTI	2,8	2,5	7
BIGLIETTERIA	2,6	2	5,2
COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING	2,8	2,25	6,3
PRODUZIONE	2,6	2,75	7,15
RISORSE UMANE	2,2	2,25	4,95
RAPPORTI P.A.	2,2	2,25	4,95

### 8.3 Misure di contrasto

A conclusione dell'identificazione dei processi a rischio corruzione si è proceduto all'analisi del **sistema di gestione del rischio**. Per sistema di gestione del rischio si intende, così come definito nel P.N.A. *“l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione, finalizzate alla riduzione delle probabilità che i fenomeni corruttivi si verificano. Le misure di prevenzione della corruzione, quindi, devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili; è inoltre necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini.”* Il P.N.A fa esplicito riferimento a tutte le azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione, i controlli sulla gestione dei rischi di corruzione e le iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di

corruzione, coerentemente con la valutazione del rischio effettuata. Il Codice Etico e di comportamento precisa e chiarisce i principi fondamentali che guidano le condotte della Fondazione.

#### **8.4 Misure di trasparenza**

Il D. Lgs. 33/2013 ha disposto la piena integrazione fra la programmazione della trasparenza e la strategia generale descritta nel Piano di prevenzione della corruzione prevedendo un unico Piano triennale in cui sia identificata la sezione “trasparenza”. La pubblicazione di informazioni permette di incentivare forme di controllo da parte di soggetti esterni svolgendo anche un'azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese, il P.T.P.C., contenente una sezione dedicata alla trasparenza, è pubblicato sul sito Internet della Fondazione. La pubblicazione è finalizzata all'esercizio della trasparenza e a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere ai cittadini, alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed a chiunque interessato, di poter indicare al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità. La figura del responsabile per la trasparenza e quella del responsabile per la prevenzione della corruzione si riuniscono nella persona del Dott. Carlo Calabretta, Dirigente della Fondazione. Il Responsabile è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione nonché il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti. A cadenza semestrale il Responsabile verifica il rispetto degli obblighi, predispone appositi report e/o incontri con i Dirigenti/ Responsabili di servizio al fine di verificare ambiti ulteriori rispetto agli obblighi di trasparenza già previsti normativamente. Il Responsabile per la Trasparenza potrà inoltre compiere verifiche a campione sui dati e le informazioni pubblicate per accertare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e la fruibilità degli stessi da parte degli utenti. I dati, documenti ed informazioni da pubblicare, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche, sono individuati e pubblicati sul sito della Fondazione Teatro della Toscana. La Fondazione ha attivato un indirizzo e-mail dedicato [accessocivico@teatrodellatoscana.it](mailto:accessocivico@teatrodellatoscana.it) per l'esercizio del diritto di cui all'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la Trasparenza il quale si pronuncia in ordine alla richiesta e ne controlla ed assicura la regolare attuazione.

La Fondazione è inoltre dotata di posta elettronica certificata [teatrodellatoscana@legalmail.it](mailto:teatrodellatoscana@legalmail.it) e ordinaria [direzione@teatrodellatoscana.it](mailto:direzione@teatrodellatoscana.it) sia generale che dei vari uffici e i riferimenti sono facilmente reperibili nelle apposite sezioni.

#### **8.5 Il Whistleblowing**

La Legge n. 190/2012 all'art. 1, comma 51 recita che *“al di fuori dei casi di responsabilità o a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in*

*ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".* La Fondazione intende adottare misure idonee per garantire l'anonimato del segnalante la cui identità non può essere rivelata, dalla ricezione a ogni contesto anche successivo alla segnalazione, salvo i casi espressamente previsti per legge. A tal fine il dipendente che vorrà fare segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi potrà farle pervenire direttamente al R.P.C.T., in qualsiasi forma, il quale dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni. Qualora l'illecito o l'irregolarità sia imputabile a comportamenti o decisioni assunti dal R.P.C.T., le comunicazioni dovranno essere trasmesse al Consiglio di Indirizzo.

## 9 . MISURE E PRINCIPI GENERALI

Le Misure di prevenzione sono quelle azioni volte a scongiurare possibili rischi di corruzione riguardanti l'organizzazione nella sua interezza, sono quelle misure a fronte di un'accurata mappatura delle aree di rischio vanno a contenere l'indice di rischi. L'A.N.A.C. richiede l'adozione delle seguenti misure per prevenire adeguatamente i rischi corruttivi ex L. n.190/2012.

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

Analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

- Sistema di controlli

Individuazione e coordinamento dei controlli per la prevenzione dei rischi di cui alla L. 190/12.

- Codice etico e di comportamento

Nella sezione 'Trasparenza' della Fondazione sarà possibile prendere visione del Codice Etico e di Comportamento adottato dalla medesima.

- Trasparenza

L'elaborazione e l'adozione di un **Programma triennale per la Trasparenza e Integrità** in cui sono individuati i dati che devono essere pubblicati sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi da pubblicare sui propri siti istituzionali

- Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Il Responsabile ha il compito, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2013, di verificare il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità degli incarichi previste da tale Decreto. In particolare l'Ente ha analizzato i requisiti normativi al fine di adattarli alla specifica realtà della Fondazione Teatro Toscana e per assicurare che: «i) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellanti siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; ii) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento

dell'incarico; iii) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione un'attività di vigilanza d'ufficio, condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche; iv) sia svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'esistenza di situazioni di inconferibilità».

- Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Il Responsabile verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi degli amministratori, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), ai sensi degli articoli 9, co. 2, 11, co. 3, lett. c), 12, 13 e 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), del D. Lgs. n. 39/2013. In particolare l'Ente ha analizzato i requisiti normativi al fine di adattarli alla specifica realtà della Fondazione Teatro Toscana e per assicurare che: «i) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi; ii) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; iii) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione un'attività di vigilanza d'ufficio, condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche; iv) sia svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'insorgere di situazioni di incompatibilità».

- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Adozione delle misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni, nei confronti dell'Ente stesso.

- Formazione

Gli Enti definiscono contenuti, destinatari, formatori e modalità di erogazione della formazione, in materia di prevenzione della corruzione, Il P.N.A. sottolinea come «la formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione». Fondazione Teatro Toscana a valle dell'adozione del presente piano erogherà adeguate sessioni formative al personale al fine di assicurare che lo stesso sia edotto circa i contenuti della normativa e delle disposizioni della stessa.

- Tutela del dipendente che segnala illeciti

La Fondazione Teatro Toscana promuove «l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione (cd. *Whistleblower*). La Fondazione ha avviato la formalizzazione di una procedura al fine di assicurare la trasparenza del procedimento di

segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni».

- Rotazione o misure alternative

Secondo le nuove "Linee guida" di A.N.A.C., adottate il 17 giugno 2015, per gli Enti in controllo pubblico «uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti». Il rafforzamento del principio della rotazione, ad ogni modo, non dovrà tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, se non con adeguati periodi di affiancamento e formazione. Qualora per questa motivazione non sia possibile effettuare dei meccanismi di rotazione sarà garantita, nelle aree potenzialmente a rischio corruzione, una corretta segregazione dei ruoli e delle responsabilità al fine di mitigare il rischio potenziale di commissione degli illeciti. Tale misura comporta l'attribuzione a soggetti diversi dei seguenti compiti: 1) svolgimento istruttoria; 2) adozione decisione; 3) attuazione decisione; 4) svolgimento verifiche. In alternativa alla rotazione del personale, la Fondazione adotterà altre misure organizzative alternative idonee a prevenire il rischio, garantendo comunque l'alternanza dei soggetti preposti allo svolgimento di determinate attività. I processi amministrativi della Fondazione Teatro Toscana prevedono già la segregazione dei ruoli. Ai fini dell'applicabilità della legge anticorruzione occorre ampliarne la portata anche al di fuori delle procedure contabili e amministrative.

- Monitoraggio

Il Responsabile dovrà individuare le modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività.

- Gestione dei conflitti di interesse

La Fondazione, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse. Tale ultimo fenomeno si configura sia quando un dipendente o collaboratore cerca di realizzare un interesse diverso dall'equa ripartizione degli interessi dei portatori di interesse o di trarre vantaggio "personale" da opportunità d'affari della Fondazione sia quando i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche agiscono in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione. Inoltre, non è consentito che siano versate o accettate somme di denaro, esercitate altre forme di corruzione o fatti o accettati doni o favori a terzietà da parte di terzi allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Fondazione stessa. Relativamente all'insorgenza di possibili conflitti di interesse, gli Amministratori ed i Dirigenti sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Per rafforzare i presidi relativi a tale area sono in corso di analisi misure volte alla

definizione di un sistema strutturato che consenta di gestire i potenziali conflitti di interesse, anche successivamente al conferimento dell'incarico.

- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

La Fondazione pone in essere misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso: un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C e mediante l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitti di interesse.

## **10.LE MISURE ADOTTATE DALLA FONDAZIONE**

Le attività poste in essere dalla Fondazione, anche in ordine agli obblighi previsti in tema di trasparenza, si basano sui seguenti principi generali:

- *Articolazione dei compiti*, separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- *Norme*: osservanza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Poteri autorizzativi* (poteri di spesa) e *di firma* (procure): i poteri autorizzativi e di firma devono essere: a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; b) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.
- *Tracciabilità*: gli standard si fondano sul principio secondo cui: I) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; II) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; III) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate

Con l'adozione del Codice Etico, il Teatro della Toscana assume l'impegno di garantire la legalità della propria attività, con particolare riferimento ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti, nonché della reputazione dell'ente stesso. Fondazione Teatro della Toscana si impegna a rispettare i dettami dello stesso nello svolgimento della propria attività, improntando la propria condotta ai principi di imparzialità, integrità, lealtà, onestà e correttezza e richiedendo l'osservanza da parte di tutti i destinatari, delle disposizioni dettate dal codice, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e funzioni.

Esempi di possibili misure ulteriori:

### **a) Processo: gestione degli incassi, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito**

Misure di prevenzione:

- adeguata formazione ed aggiornamento delle unità operanti;
- verifica dei tempi del procedimento da parte del Responsabile;

- continuo monitoraggio da parte del Responsabile;
- sottoscrizione delle proposte di liquidazione da parte del Responsabile;
- limitare al minimo indispensabile i pagamenti con denaro contante. Alcuni dipendenti dispongono di una cassa che utilizzano per operazioni di pagamento di modesto importo e sono tenuti a registrare i movimenti con apposita Prima Nota corredata dai documenti giustificativi delle uscite;
- Registrazione di ogni operazione;
- Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività contabile dev'essere verificabile *ex post* anche tramite appositi supporti documentali e/o informatici;
- Separazione dell'attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla un processo.

#### **b) Processo: contratti e appalti**

##### **Misure di prevenzione:**

- piena applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, interpretazione delle norme in linea con quanto esplicito nei documenti connessi (linee guida, determinazioni e pareri);
- adozione di un proprio regolamento per le spese in economia e continuo aggiornamento;
- diffusione di fac-simile di atti di procedura di scelta del contraente come misura trasversale a tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa;
- verifiche sui requisiti di accesso e sui criteri di valutazione delle offerte tecniche nelle gare aggiudicate con criterio offerta economicamente più vantaggiosa;
- razionalizzazione degli affidamenti diretti;

(nel caso di acquisti ricorrenti e nel caso in cui la platea degli operatori economici sia sufficientemente ampia da consentirlo, la Fondazione attuerà forme di rotazione negli inviti diretti agli operatori economici coinvolti nelle procedure in economia ad affidamento diretto. Inoltre la fondazione, quando sussistono situazioni di opportunità e di convenienza economica, svolgerà delle preventive indagini di mercato interpellando gli operatori economici per individuare l'azienda a favore della quale procedere mediante affidamento diretto).

#### **c) Processo: Biglietteria, gestione della cassa**

##### **Misure di prevenzione:**

- regolamentazione del funzionamento del servizio e controllo di gestione del denaro contante.

#### **d) Processo: Risorse umane, selezione e assunzione del personale**

##### **Misure di prevenzione:**

- assunzioni da effettuarsi previa adeguata procedura di pubblicità;
- selezioni con adeguata e trasparente procedura di valutazione;
- intensificazione delle istruzioni rivolte ai componenti di Gruppi di selezione.

\*\*\*